



ALLEGATO B

ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO ITALIA ETS - ODV (in breve, ALTS ITALIA ETS - ODV)

**STATUTO ADEGUATO AL D.LGS. N. 117/2017, AL D.LGS. N. 105/2018
E SUCCESSIVE MODIFICHE**

ART. 1

(Denominazione e sede)

È adeguata ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, del D.Lgs. n. 105/2018 e della normativa civilistica in materia, l'Ente di Terzo Settore (ETS) nella forma di Associazione di Volontariato, denominata **"Associazione per la Lotta ai Tumori del Seno Italia - Ets-Odv"**, con acronimo **"ALTS Italia Ets-Odv"**, già "Associazione per la Lotta ai Tumori del Seno ALTS Italia - ODV".

L'Associazione, non riconosciuta, assume nella propria denominazione la qualifica Ets (Ente di Terzo Settore), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'Associazione ha la sede legale in **Napoli al corso Umberto I n. 35**. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello statuto, ma comunque obbligo di comunicazione agli organi competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è costituita ed agisce nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, delle Leggi Regionali e dei principi generali dell'ordinamento ed è, comunque, disciplinata dal presente statuto e dal suo regolamento di esecuzione eventualmente deliberato dell'assemblea per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola gli associati all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione medesima.



ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le norme previste dal Codice civile per i contratti e secondo i criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, I comma, del D.Lgs. n. 117/2017 e riconducibili alle lettere a), b), c) d), e), g), h), v) dell'appena richiamata norma. L'Associazione intende svolgere dette attività, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si pone come scopo lo svolgimento di attività di prevenzione dei tumori al seno attraverso la promozione e l'organizzazione di eventi di vario tipo, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, sono:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, I e II comma, della Legge n. 8/328 del 08.11.2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104/1992 del 05.02.1992 ed alla Legge n. 112/2016 del 22.06.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

B) interventi e prestazioni sanitarie;

C) prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14.02.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06.06.2001 e successive modificazioni;

D) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

E) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

G) formazione universitaria e post-universitaria;

H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

V) promozione della cultura della legalità.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione ha lo scopo di:

1) organizzare e promuovere iniziative volontarie di assistenza e riabilitazione fisica e psico sociale a favore di donne con tumore mammario anche attraverso visite senologiche eco guidate;

2) promuovere la conoscenza e l'attuazione delle procedure di prevenzione, diagnosi, terapia e controllo della malattia del seno, anche attraverso l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione;

3) promuovere iniziative innovative di ricerca scientifica sui tumori del seno, anche con

2

pubblicazioni scientifiche;

- 4) stabilire relazioni con associazioni affini e con enti nazionali ed internazionali cointeressati agli scopi dell'Associazione;
- 5) contribuire alla formazione di personale e promuovere l'attuazione e la diffusione di strutture sociosanitarie di senologia, attraverso attività di networking;
- 6) svolgere qualsiasi attività per la soluzione delle problematiche sociali e sanitarie connesse alla senologia e coerenti con la mission dell'Associazione;
- 7) promuovere l'attuazione e la diffusione di programmi psicologici sul territorio per donne affette da tumore mammario, attraverso sportelli di supporto psicologico;
- 8) raccogliere fondi da destinare alle attività enunciate ai punti precedenti;
- 9) stipulare convenzioni e protocolli funzionali ai fini da perseguire con lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici e/o privati.

Per sostenere ed ampliare le proprie attività, inoltre, l'Associazione opera nell'ambito della progettazione sociale partecipando con il supporto di professionisti, progettisti e fundraiser a bandi in ambito nazionale ed europeo per l'erogazione di fondi.

Potrà inoltre collegarsi ad altri enti ed associazioni che ne condividano scopi e aspirazioni e che siano attivi nell'ambito dell'inclusione sociale; e potrà essere affiancata da enti di varia natura ed associazioni che si occupano di progettazione in ambito nazionale e comunitario.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 è, in ogni caso, consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate nell'art. 5 dello stesso D.Lgs., e che avranno comunque carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Inoltre, potrà, porre in essere a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, iniziative ed attività per la raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività anche attraverso la richiesta ai terzi di lasciti, donazioni, e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione opera in prevalenza nel territorio della Regione Campania ma anche nel territorio nazionale.

ART. 6

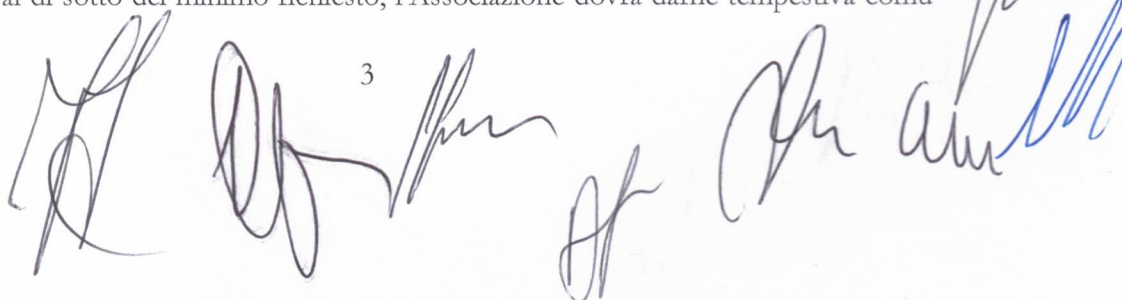
(Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore nella misura indicata dal D.Lgs. n. 117/2017.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comu-

3





nicazione all'ufficio del registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 20 (venti) giorni da tale comunicazione, chiedere che sulla istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. In tale adunanza l'assemblea decide previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'associazione potrà prevedere l'ammissione di altre categorie di associati, quali ad esempio: Associati sostenitori e Associati onorari. Questi verranno nominati dal Consiglio Direttivo ed eletti dall'Assemblea ordinaria. I loro diritti e doveri saranno assimilati a quelli degli Associati ordinari o potranno essere previsti attraverso regolamenti interni.

L'ammissione all'Associazione comporta l'obbligo per l'associato al versamento della quota associativa nella misura determinata dall'assemblea ovvero dell'eventuale regolamento interno.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli organi sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del terzo settore.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'assemblea ovvero dall'eventuale regolamento interno.

4



ART. 8

(Volontario ed attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Coerentemente con quanto previsto da altre leggi e normative i soci volontari hanno diritto ad ottenere un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione della loro prestazione gratuita verso l'Associazione. Tali spese possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

ART. 10

(Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 117/2017;
- l'organo di revisione, nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 117/2017;
- il comitato scientifico;
- il collegio dei probiviri.

5



Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato, purché sia iscritto all'Associazione da almeno tre mesi, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza per il caso di convocazione a mezzo p.e.c. o a mezzo e-mail (all'indirizzo comunicato ufficialmente dall'associato all'Associazione) ovvero almeno 2 (due) giorni prima nel caso di convocazione a mani o a mezzo messaggio WhatsApp (al numero di telefono dell'associato).

Ad ogni modo, la convocazione verrà pubblicizzata mediante affissione presso la sede dell'associazione e sul suo sito istituzionale.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere la data della riunione l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno 1/10 degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti l'esclusione degli associati.

Nelle assemblee nelle quali si discute dell'esclusione dell'associato quest'ultimo non ha diritto di voto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante ed è conservato presso la sede dell'Associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per lo scioglimento, per la trasformazione o la scissione dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

6



ART. 12
(Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- nomina il Consiglio Direttivo (assemblea ordinaria);
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione (assemblea ordinaria);
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, quando previsto (assemblea ordinaria);
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali (assemblea ordinaria);
- nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (assemblea ordinaria);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti (assemblea ordinaria);
- delibera sull'esclusione degli associati (assemblea ordinaria);
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (assemblea straordinaria);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari (assemblea ordinaria);
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione (assemblea straordinaria);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza (assemblea ordinaria).

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'indennità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle assemblee nelle quali si discute della responsabilità di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, questo e/o questi non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e/o lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la liqui-

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



dazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ^{3/4} degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 componenti membri ed un numero massimo di 11 componenti, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 c.c.. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 ter c.c..

Dura in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, sono ammesse deleghe. Ogni presente può ricevere una unica delega.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea e, in particolare:

- amministra l'Associazione;
- nomina il direttore scientifico, e su indicazione di quest'ultimo i componenti del comitato scientifico;
- nomina i componenti del collegio dei probiviri;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispose il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se previsto, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- decide circa le domande degli aspiranti associati.

ART. 16

(Presidente)

Il Presidente è nominato dall'Assemblea, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegna verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del man-

8

dato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, previo parere motivato non vincolante del Collegio dei Probiviri.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. Alla detta adunanza il Presidente uscente potrà proporre nominativi di candidati alla carica di nuovo Presidente.

Il Presidente, in ogni caso, convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive approvate da tali detti organi, riferendo al medesimo Consiglio Direttivo circa l'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi è impossibilitato nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e ad esso sono attribuite le funzioni di seguito elencate:

- 1) vigila sulla osservanza della legge, dello statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 2) vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sul suo concreto funzionamento;
- 3) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 4) attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Nel caso di superamento dei limiti fissati dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

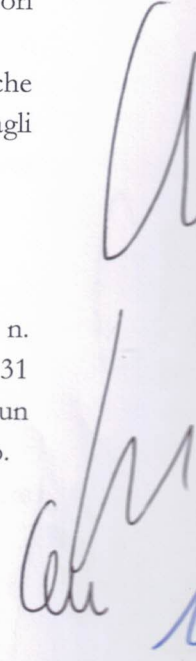
ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

Salvo quanto previsto dal precedente art. 17) e dell'art. 30, II comma, del D.Lgs. n. 117/2017, per il caso in cui l'Associazione dovesse superare i limiti previsti dall'art. 31 dell'appena richiamato D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



9





ART. 19

(Comitato scientifico)

Il Comitato scientifico costituisce l'organismo scientifico dell'Associazione; è presieduto da un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da un massimo di cinque componenti (compreso il Direttore) e da personalità scientifiche in campo oncologico e sociale nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del medesimo Direttore scientifico.

Il Comitato scientifico è un organo di consulenza scientifica dell'Associazione. Elabora proposte per attività di studio e linee guida per iniziative di ricerca, di formazione e di operatività scientifica.

Il Comitato scientifico ha la stessa durata operativa del Consiglio Direttivo e può essere chiamato ad esprimere i pareri in tutti i casi in cui lo richiede l'assemblea, il Presidente o il Consiglio Direttivo in quanto espressione dell'identità scientifica - sociale della stessa Associazione di volontariato.

ART. 20

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo di consultazione dell'Associazione di volontariato e di conciliazione delle eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi.

E' composto da un Presidente e da due ulteriori componenti, tutti nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è sempre nominato tra gli associati.

Ha la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Esprime parere preventivo, non vincolante, in ordine alla esclusione degli associati ed in ordine alle eventuali azioni giudiziarie che l'Associazione si trova a dover affrontare.

Esprime ancora il proprio parere in tutti i casi in cui l'Assemblea, il Consiglio Direttivo o il Presidente ne facciano richiesta.

Le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi sono sottoposte sempre al suo preventivo esame e rispetto ad esse adotta una decisione non vincolante entro i tre mesi successivi.

Ogni sua decisione è assunta ex bono et aequo e senza formalità di procedura.

ART. 21

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

A) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

B) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, nel quale devono essere



trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

C) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui rispettivamente si riferiscono;

D) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa e previa richiesta formulata al Presidente, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione entro i 15 giorni successivi dalla data della detta richiesta.

ART. 22

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa dal D.Lgs. n. 117/2017 e di qualsiasi altra norma vigente in materia.

ART. 23

(Beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita così come disposto dall'art. 8, II comma, del D.Lgs. n. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 25

(Bilancio economico e finanziario)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale. Ciascun esercizio si apre il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

E' redatto in conformità a quanto disposto dagli artt. 18 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno, salvo proroghe di legge.

ART. 26

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 27

(Convenzioni)

La stipulazione di convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, I comma, del D.Lgs. n. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono sottoscritte dal Presidente dell'Associazione, nella propria qualità di suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 28

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, purché non faccia parte della compagine sociale.

I rapporti tra l'Associazione di volontariato ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e, dove esistente, da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 29

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 l'Associazione assicura gli associati volontari che prestano attività di volontariato per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.



ART. 30

(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dall'Associazione risponde questa nei limiti del proprio patrimonio.

ART. 31

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 32

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore in ossequio a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

La invalidità totale o parziale di alcuna delle disposizioni di cui al presente statuto comporterà la sua automatica sostituzione con quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e da qualsiasi altra norma vigente in materia.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017, in virtù dell'interpretazione autentica dell'appena richiamata norma operata dall'art. 5 sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cesserà di efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. n. 117/2017.

FIRME

GUERRA GENNARO

OLIVIERO PASQUALE

CAPASSO IMMACOLATA

UGCELLO VINCENZO

D'AIUTO GIUSEPPE

NAPPO NUNZIA

DE FALCO FRANCESCO